

Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

**Art. 8 - Pari opportunità**

1. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori **non** possono comprendere, a pena d'inammissibilità, **più di due terzi dei candidati appartenenti al medesimo genere.\***

2. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento **non** possono comprendere, a pena d'inammissibilità, **più di tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere.**

3. Nel caso in cui la cifra corrispondente al numero massimo di candidati dello stesso genere sia un numero non intero, è approssimata all'intero superiore.

<b>NUMERO CANDIDATI</b>	<b>*NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI PER GENERE</b>
6 candidati	4 max per gen.
5 candidati	4 max per gen.
4 candidati	3 max per gen.
3 candidati	2 max per gen.
2 candidati	2 max per gen